

# **REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO**

**Area Socio Sanitaria Locale di Olbia  
Direzione di Presidio Unico Ospedaliero  
di Area Omogenea**

**Art. 1 Finalità e contenuto**

Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo presso i tre Ospedali della ASSL Olbia:

Ospedale Giovanni Paolo II - Olbia

Ospedale Paolo Dettori - Tempio

Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena

L'articolo 24, comma 1, del Dlgs. n. 6/2016, modificando l'articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce il *divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.*

La *ratio* del divieto, a partire dalla Legge 16/1/2003 n. 3, più nota come Legge Sirchia, con le successive modifiche del 2014 e 2016 è evidente: gli ospedali sono i luoghi della cura e sarebbe una contraddizione clamorosa tollerare nei loro spazi un comportamento chiaramente nocivo alla salute, quale il fumo, tenuto altresì conto che l'ospedale, in ragione dei propri compiti istituzionali, deve promuovere la salute delle persone e nel caso specifico:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo

Per quanto riguarda l'utilizzo della sigaretta elettronica valgono all'interno degli ambienti ospedalieri le stesse disposizioni di cui sopra e se ne vieta con la presente l'utilizzo negli spazi confinati, compresi gli spazi comuni, in ottemperanza al divieto di fumo.

**Art. 2 Soggetti obbligati**

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:

- tutto il personale dipendente
- le persone ricoverate
- gli utenti ambulatoriali
- gli studenti, i tirocinanti, i volontari
- i visitatori
- i lavoratori delle Ditte appaltatrici di servizi esternalizzati che operano presso gli ospedali
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo in ospedale

**Art. 3 Campo di applicazione e termini del divieto**

È fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali dei tre Stabilimenti Ospedalieri del Presidio Unico di Area, ivi comprese le aree esterne delle strutture, quali aiuole, parcheggi, varchi pedonali, terrazze, scale antincendio ecc.

Il divieto si applica inoltre a bordo degli automezzi aziendali.

Presso i punti commerciali ubicati all'interno delle aree ospedaliere, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette elettroniche.

Il divieto è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

**E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015, gettare a terra mozziconi.**

In via eccezionale, per ragioni terapeutico - relazionali, presso l'U.O. SPDC del Giovanni Paolo II, è stata riservata un'area dedicata all'aperto, dove ai soli degenti è permesso fumare.

**Art. 4 Cartellonistica di avviso**

**Area Socio Sanitaria Locale di Olbia  
Direzione di Presidio Unico Ospedaliero  
di Area Omogenea**

Nei luoghi di seguito individuati devono essere affissi idonei cartelli riportanti:

- la scritta VIETATO FUMARE
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975 e Legge n. 3/2003)
- le sanzioni applicabili
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

I cartelli devono essere apposti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'ospedale e in tutte le pertinenze esterne, ivi compresi i parcheggi
- all'ingresso delle Unità Operative
- nelle parti comuni (pianerottoli delle scale, corridoi, ingressi degli ascensori) e in corrispondenza degli accessi alle Unità Operative
- nei punti dove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio nel Poliambulatorio ospedaliero, nel Centro Prelievi, nella hall e nell'area informazioni, presso il CUP, ecc.

**Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto**

Sono individuati quali soggetti "Responsabili" della vigilanza sull'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, nelle aree di propria competenza, i Direttori/Responsabili delle Unità Operative.

In particolare, nelle strutture da loro dirette, Essi devono:

-Individuare e incaricare, con atto scritto comunicato anche agli interessati, i soggetti "Preposti", cui spetta l'obbligo di accertare e contestare le infrazioni relativamente alle aree assegnate nelle rispettive strutture, nonché segnalare al Responsabile particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo.

I Preposti, designati previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito, fatta salva giustificata motivazione, accettata dal rispettivo Responsabile.

I nominativi dei Preposti e ogni successiva variazione devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Medica della struttura, che provvederà a formare e aggiornare un apposito Registro.

-coordinare l'attività svolta dai Preposti nella contestazione e accertamento di eventuali violazioni e nell'applicazione delle relative sanzioni.

-verificare, tramite i Preposti, la presenza dei cartelli di cui all'art. 3 presso le rispettive strutture e richiederne l'installazione qualora assenti.

- disporre affinché nei cartelli di divieto di fumo della propria U.O. e delle pertinenze comuni limitrofe, venga indicato in modo leggibile il nominativo del Preposto e aggiornare il cartello, qualora il Dipendente incaricato venga sostituito.

La sorveglianza sul rispetto delle normative relative al divieto di fumo, ricade, per quanto attiene le parti comuni del Presidio Ospedaliero (corridoi, scale, terrazzi, pianerottoli, ascensori, scale di sicurezza, ecc.) nelle competenze dei Preposti delle UUOO adiacenti e/o limitrofe complanari; nel caso di aree comuni confinanti tra due o più UUOO, l'onere sarà da intendersi condiviso. A titolo d'esempio: i Preposti designati del terzo piano, saranno responsabili nel caso delle scale, delle rampe che vanno a scendere dal terzo piano sino al secondo.

Nel caso in cui i Dirigenti non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati quali Preposti, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sui cartelli della zona di competenza.

Sono inoltre individuati quali controllori relativamente a tutte le parti comuni interne ed esterne, agli atri, ai collegamenti, agli accessi esterni, alle scale antincendio e ai sotterranei, le Guardie Particolari Giurate del servizio di Vigilanza.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuati dai soggetti individuati dai Responsabili delle UUOO, nella loro qualità di "Agenti accertatori" o Preposti, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, nonché del corpo di polizia amministrativa locale e dei Tecnici della

**Area Socio Sanitaria Locale di Olbia  
Direzione di Presidio Unico Ospedaliero  
di Area Omogenea**

Prevenzione che operano all'interno del Dipartimento di Prevenzione dell'ASSSL. Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di divieto di fumo in tutto l'ambito dell'ASSSL.

Per quanto riguarda la Cappella di culto e le aree limitrofe, viene individuato quale Preposto il Cappellano.

Parimenti tutti gli altri Servizi extraospedalieri (es.: CUP/Ticket) e tutte le Ditte esterne cui sono state assegnate pertinenze all'interno degli ospedali, oltre all'obbligo di attenersi al rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, dovranno comunicare alla Direzione Ospedaliera i nominativi dei controllori designati per le parti di competenza.

**Art. 6 Accertamento e contestazione dell'infrazione**

I Preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione, redigono il verbale di accertamento, in triplice copia (secondo il modello Allegato 1) intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli art. 13 e 14 della Legge 689/1981.

Detto verbale dovrà contenere gli estremi del trasgressore del divieto di fumo, desunti per conoscenza personale o tramite documento di identità (se dipendente anche qualifica e U.O. di designazione); l'indicazione precisa della violazione contestata con descrizione del luogo in cui è avvenuta la trasgressione; modalità da osservare per il pagamento della sanzione; data, nominativo e firma del soggetto Preposto che contesta l'infrazione.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta R.R. al trasgressore;
- b) una copia viene custodita dal preposto che ha contestato l'infrazione.
- c) una copia viene conservata presso la struttura aziendale in cui è stata accertata la violazione.

La copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo; tale eventualità deve essere riportata in calce al verbale.

Qualora il trasgressore non intenda ricevere copia del verbale, gli estremi della violazione dovranno essergli notificati, a cura degli uffici della Direzione Medica entro novanta giorni dall'accertamento.

Non è consentita la perquisizione personale del contravventore.

**Art. 7 Sanzioni**

Gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento della sanzione da parte del trasgressore. L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono le stesse sia nel caso che la violazione venga accertata da organi statali, sia nel caso che a procedere siano "organi non statali". In particolare:

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 a Euro 275,00.
- La L. 128/2013 ha esteso il divieto alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni pubbliche e vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle stesse.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55,00 € a 550,00 €).
- È ammesso, entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR)
- Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro (doppio di 27,50 più conveniente di un terzo di 275,00 €) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 Euro (doppio di 55,00 €, più conveniente di un terzo di 550,00).
- L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30

**Area Socio Sanitaria Locale di Olbia  
Direzione di Presidio Unico Ospedaliero  
di Area Omogenea**

giorni dalla notifica, è La Direzione Medica di Presidio, alla quale il trasgressore dovrà fornire entro sessanta giorni evidenza di avvenuto pagamento della sanzione comminata.

- Qualora entro il sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notifica, non venga consegnata alla Direzione Medica, a cura del trasgressore, copia di avvenuto pagamento della sanzione, tutta la documentazione relativa dovrà essere trasmessa all'Ufficio Legale di Area per i successivi adempimenti.

Il pagamento della sanzione è da effettuare secondo le seguenti modalità:

Con bonifico sul conto corrente bancario intestato a

**AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

– sottointestazione ASSSL Olbia –

**IBAN IT74Z0101517203000070624543**

sottoconto di riferimento 221 ASSSL Olbia C/Ordinario

**specificando nella causale "infrazione al divieto di fumo"**

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per la violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di incarico del Responsabile dell'Unità Operativa ed eventualmente il documento di identità. Nel caso che il rilievo dell'infrazione alla normativa contro il fumo venga effettuato da Guardie Particolari Giurate del Servizio di Vigilanza, queste dovranno identificarsi con documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o utente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, i Preposti inseriscono l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.
- Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.
- Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*.
- Detto verbale, qualora la consegna diretta sia rifiutata dal trasgressore, sarà consegnato alla Segreteria della Direzione Ospedaliera cui compete la spedizione tramite raccomandata RR al domicilio del trasgressore, del verbale e del modulo per il pagamento (il costo della spedizione sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare).

**VERBALE DI CONTESTAZIONE**

Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Struttura** \_\_\_\_\_ **Preposto accertante** \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ preposto all'accertamento e contestazione delle  
violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con ordine di servizio Direttore/Responsabile U.O.  
di \_\_\_\_\_;  
ha accertato che il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ identificato con documento \_\_\_\_\_  
numero \_\_\_\_\_ (se dipendente) in servizio presso \_\_\_\_\_ con la qualifica di  
\_\_\_\_\_ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto:

\_\_\_\_\_ (sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara:

*Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.*

*Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:*

*€ 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),*

*€ 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato - ,*

da effettuarsi con bonifico sul conto corrente bancario intestato a **AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

**- sottointestazione ASSSL Olbia -**

**IBAN IT74Z0101517203000070624543**

**sottoconto di riferimento 221 ASSSL Olbia C/Ordinario**

(specificando nella causale " *infrazione al divieto di fumo*")

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione agli uffici della Direzione Medica entro sessanta giorni.

L'esibizione dell'evidenza del pagamento della sanzione chiude il procedimento con la sua archiviazione.

Ai sensi della normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti alla Direzione Medica della struttura, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il Trasgressore \_\_\_\_\_

Il Preposto all'accertamento \_\_\_\_\_